Comunicato al personale

In data 24 novembre 2010 è entrata in vigore la Legge 183/2010, nota come Collegato Lavoro, che ha apportato modifiche alla disciplina dei 3 giorni di permesso mensili per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità. In particolare:

- 1. La fruizione dei permessi è riconosciuta in via generale per l'assistenza di parenti o affini entro il secondo grado portatori di handicap grave. L'assistenza di parenti o affini di terzo grado viene subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: che i genitori o il coniuge del disabile da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- 2. Viene eliminata l'assistenza congiunta: non è più possibile che due o più lavoratori assistano il medesimo familiare portatore di handicap grave, alternandosi nella fruizione dei 3 giorni di permesso mensili. Tale facoltà permane esclusivamente con riferimento ai genitori che assistono un figlio portatore di handicap grave.
- 3. I tre giorni di permesso mensili vengono riconosciuti anche ai genitori di figli portatori di handicap grave minori di tre anni. Tale permessi possono essere richiesti dai genitori in alternativa ai permessi giornalieri e al prolungamento del congedo parentale già previsti in loro favore.

Con riferimento a quanto sopra, si comunica che nei confronti dei lavoratori interessati dalle modifiche di cui ai punti 1 e 2, è in corso di formalizzazione da parte dell'INPS una comunicazione nella quale i dipendenti verranno invitati a produrre al predetto Istituto, **entro e non oltre il 31 marzo** prossimo, la documentazione necessaria a consentire la verifica della sussistenza del diritto ai permessi alla luce delle nuove previsioni normative. Analoga comunicazione è in corso di invio da parte dell'INPS anche a tutti coloro che nella richiesta di permessi 104 non abbiano a suo tempo indicato il grado di parentela/affinità con il disabile da assistere.

Nei casi in cui dalla documentazione prodotta dal lavoratore non emerga la sussistenza dei requisiti di legge, o nei casi di mancata o tardiva presentazione della documentazione, l'INPS provvederà a comunicare all'interessato e al datore di lavoro la cessazione dei benefici con decorrenza retroattiva al 24/11/2010, data di entrata in vigore del Collegato Lavoro.

In detti casi, i permessi fruiti dal 24.11.2010 alla data del presente comunicato saranno in via eccezionale indennizzati dall'azienda, mentre quelli eventualmente fruiti successivamente alla data del presente comunicato non saranno indennizzati e dovranno pertanto essere giustificati dal dipendente ad altro titolo.

Per evitare eventuali incongruenze rispetto alla fruizione dei permessi, si invitano pertanto i lavoratori interessati a verificare quanto prima la sussistenza dei nuovi requisiti di legge.

A tal fine, le funzioni RU Competenti sono a disposizione per fornire il supporto necessario.

Roma, 7 marzo 2011

Risorse Umane e Organizzazione



Posteitaliane